



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1574

Data di registrazione: 30/06/2026

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000.
DITTA MONTECO SPA. PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI

PREMESSO CHE:

- con determina n. 181 del 03/12/2014 del settore Avvocatura, si determinava di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto relativo alla "*Procedura aperta per l'affidamento della gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'ATO Lecce 1 (poi ARO4)*" – CIG: 39638711D4, alla ditta MONTECO S.r.l., poi S.pa. con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, per un importo contrattuale pari a € 123.249.698,26 IVA esclusa (eurocentoventitremilioniduecentoquarantanovemilaseicentonovantotto/26), di cui € 813.362,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 424.810,63 per oneri della sicurezza concernente i costi specifici non connessi con l'attività dell'offerente;
- in data 02/04/2015 è stato firmato il contratto riguardante l'affidamento per la "Gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'Aro 4 Lecce" di cui al Rep. N. 7312 registrato a Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000;
- il servizio in questione ha avuto concreto avvio in data 15/04/2015 con una scadenza contrattuale alla data del 14/04/2024;
- nel corso dello svolgimento del Servizio di Igiene urbana è emersa la necessità di adeguare l'esecuzione di alcune attività alla luce delle mutate esigenze territoriali e, pertanto, l'Amministrazione ha inteso avvalersi, nei termini di legge, del cosiddetto "quinto d'obbligo" o "sesto quinto", ai sensi della previgente disciplina prevista dal D. Lgs. 163/06 e del relativo Regolamento (DPR 207/2010) al fine di implementare alcuni servizi così da assicurare il decoro dei luoghi, l'igiene e la salute pubblica;
- con D.G.C. n. 36 del 28/06/2019 è stato approvato il progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d'obbligo del Contratto rep. 7312/2015 stipulato con Monteco S.r.l., provvedendo all'invio della stessa delibera alla ditta, con l'invito a recepirne il contenuto ai fini della sottoscrizione del conseguente "atto di sottomissione";

- dopo ampio approfondimento condotto anche in contraddittorio con la ditta, con D.G.C. n. 304 del 31/12/2019 è stata approvata la “Revisione al progetto di estensione dei servizi entro il sesto quinto o quinto d’obbligo”;
- in data 22/10/2020 è stato sottoscritto, con la Ditta Monteco S.r.l., l'Atto di Sottomissione – rep. 7957 del 15/02/2023 - con allegato il Verbale di accordo sui nuovi prezzi, comportando un incremento di spesa annuo pari ad € 1.486.272,00 oltre Iva 10% per un totale del canone annuo pari ad € 16.249.007,28.

RILEVATO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 285 del 01/09/2022 è stato dato l’indirizzo politico di predisporre il Piano Tecnico Economico Finanziario servizi di raccolta RU ed igiene urbana Città di Lecce e dei relativi atti di gara avvalendosi, nei modi di legge, del necessario apporto di prestazione professionale da parte di tecnici esperti in materia, attesa la complessità tecnico-industriale e contrattuale degli adempimenti;
- la gestione dei rifiuti urbani è stata interessata negli ultimi anni da importanti cambiamenti che ne hanno profondamente trasformato l’assetto, soprattutto con riferimento alla determinazione dei costi del servizio che devono essere riferiti ad un perimetro ben determinato di attività , la regolazione di questa materia è stata affidata dalla legge ad ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che con la prima delibera n.443/2019 sui costi efficienti del servizio, ha avviato una radicale trasformazione del sistema con impatti significativi sul prelievo sui rifiuti (metodo tariffario) e, soltanto nel 2024, con Delibera n. 596/2024/R/rif del 27 dicembre 2024, l’Autorità ha approvato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani stabilendo, tra l’altro, che lo stesso schema si applichi alle procedure a evidenza pubblica che siano avviate a far data dal 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO CHE:

- alla luce della richiamata evoluzione normativa, con i relativi allungamenti – da parte di Arera - dei tempi inizialmente previsti dalla stessa Autorità per la pubblicazione dello schema di bando, con **determinazione n. 1056 del 26/03/2024** il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con l’obiettivo di predisporre una procedura di affidamento del nuovo servizio di igiene urbana pienamente conforme alle evoluzioni in corso in tema di regolazione impartite da Arera, del PEF 2024/2025 e nelle more della pubblicazione dello schema di bando tipo di gara, evento estraneo all’Amministrazione che configura una causa di forza maggiore, ha disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020 - rep. 7957 del 15/02/2023;
- successivamente al 15/04/2025, per i motivi ampiamente ed esaurientemente elencati nelle Ordinanze Sindacali di cui ai punti successivi, si è reso necessario prolungare ulteriormente il servizio di Monteco SPA nelle more della predisposizione e dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti ed igiene urbana nel comune di Lecce;
- mediante **Ordinanza Sindacale n. 941 del 11/04/2025**, si è provveduto a intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico - sanitaria, l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, per un periodo di mesi 7 (sette) mesi, a decorrere

dal 15 aprile 2025 (termine della proroga di cui alla determinazione dirigenziale n. 1056 del 26/03/2024) e sino al 14 novembre 2025;

- mediante **Ordinanza Sindacale n. 2718 del 14/11/2025**, si è provveduto a intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico-sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, dei servizi d'igiene urbana dal 15 novembre 2025 e sino al 30 giugno 2026;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con **Determinazione Dirigenziale del CDR 4 n. 4156 del 23/12/2025**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto legislativo, per l'**APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTA' DI LECCE PER ANNI 8 CUI: S80008510754202500003 CIG: B9CC9BD744** con opzione di proroga di 1 anno, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del D.lgs. n.36/2023 e per l'importo complessivo a base di gara di **€ 238.132.117,05** e che, con il medesimo provvedimento è stato approvato, unitamente agli atti tutti di gara, il relativo Bando e Disciplinare;
- Il bando e disciplinare di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 26/12/2025; all'Albo Pretorio del Comune di Lecce, sulla piattaforma telematica TUTTOGARE (<http://lecce.tuttogare.it>) e sulla BDNCP in data 30/12/2025;
- Il bando e disciplinare di gara, ritualmente pubblicato ha previsto quale **TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**: le ore 12:00 del giorno 10/03/2026; **PRIMA SEDUTA PUBBLICA**: giorno 12/03/2026, ore 10:00, conformemente alle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. n. 36/2023;
- con **Determinazione dirigenziale del CDR 4 n. 156 del 22/01/2026**, per le motivazioni ivi contenute, è stato approvato "*Avviso di modifica e differimento termine scadenza offerte*";
- il predetto "*Avviso di modifica e differimento termine scadenza offerte*" è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lecce in data 26/01/2026; sulla GUUE in data 27/01/2026 e sulla BDNCP in data 28/01/2026, nonché sulla PAD Tuttogare; il nuovo termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 23/03/2026; prima seduta pubblica di gara per le ore 9:00 del 25/03/2026;
- Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte sono pervenute sulla PAD n.10 offerte, come da "Elenco partecipanti";
- La fase di ammissione dei dieci operatori si è svolta in *call conference* nelle sedute pubbliche n.1 del 25.03.2026; n.2 del 27/03/2026; n. 3 del 31.03.2026; n.4 del 02.04.2026; la fase di ammissione sarà definita dal RUP/Dirigente del Settore competente, Avv. Francesco Magnolo, nella prossima seduta pubblica a valle dei soccorsi istruttori attivati;
- con **Determinazioni dirigenziale n. 1498 del 13/05/2026**, si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla Procedura di gara aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744;
- con **Determinazioni dirigenziale n. 1802 del 09/06/2026**, si è provveduto a nominare il Presidente della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla Procedura di gara aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744;
- con **Determinazioni dirigenziale n. 1844 del 15/06/2026**, si è provveduto a nominare la Segretaria

Verbalizzante supplente in relazione alla Procedura di gara aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744;

- **in data 19/06/2026**, si è svolta la prima seduta della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazioni dirigenziale n. 1498 del 13/05/2026, per la valutazione della completezza e correttezza della documentazione tecnica inviata da ciascuna delle 10 ditte ammesse alla Procedura di gara aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 1056 del 26/03/2024 del Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, gestione parchi e verde Pubblico del Comune di Lecce con la quale si è disposto di prorogare il servizio in questione in favore della Ditta Monteco Spa, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, fino al 15/04/2025;
- l'Ordinanza Sindacale n. 941 del 11/04/2025, con cui si è provveduto ad intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, di assicurare i servizi di igiene urbana per un periodo di mesi 7 (sette) mesi, a decorrere dal 15 aprile 2025 (termine della proroga di cui alla determinazione dirigenziale n. 1056 del 26/03/2024) e sino al 14 novembre 2025;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2718 del 14/11/2025, con cui si è provveduto a intimare, alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, di assicurare i servizi d'igiene urbana dal 15 novembre 2025 e sino al 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che, la procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744, è in pieno svolgimento;

CONSIDERATO che, a partire dal 01/07/2026 il Comune di Lecce si troverà nella condizione di non poter garantire il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani, con grave pregiudizio delle condizioni igieniche, sanitarie e ambientali;

ATTESO CHE il servizio di raccolta dei rifiuti, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale e indifferibile, attenendo alla cura e alla tutela della sanità, della salute della cittadinanza e dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTÀ DI LECCE PER ANNI 8 – CUI S80008510754202500003 – CIG B9CC9BD744, di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e d'igiene pubblica, in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che, l'interruzione degli stessi, possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica e all'ambiente;

RITENUTO pertanto necessario disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio d'igiene urbana, di cui al contratto stipulato con la ditta Monteco Spa Rep. N. 7312 registrato a Lecce in data 07/04/2015 al N. 3000, come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio e, pertanto, **dal 1 luglio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 salva cessazione anticipata del presente atto in caso di affidamento antecedente la data di scadenza (31/12/2026);**

RITENUTO inoltre necessario **intimare alla medesima ditta Monteco S.p.A. il prolungamento delle garanzie accessorie** al contratto rep. 7312/2015 come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in

data 22/10/2020, rep. 7957 del 2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., **nessuna esclusa, con consegna della relativa documentazione;**

RITENUTO di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'imminente adozione degli atti necessari all'avvio della procedura di gara e dell'avvio e conclusione della gara stessa;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004, con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n° 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico- amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);
- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO PERTANTO, per quanto di competenza, di dover emettere, ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

RICHIAMATO il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco, quale Autorità Locale in materia d'igiene e sanità pubblica;

ORDINA

alla Ditta Monteco Spa, attuale gestore del servizio, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30, P.IVA 02153830753, in via temporanea e urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico -

sanitaria, l'esecuzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni di cui Rep. N. n. 7312 dei 02/04/2015 per come integrato con l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 22/10/2020, rep. 7957/2023, **dei servizi d'igiene urbana di cui all'oggetto dal 01/07/2026 e sino al 31/12/2026 e, comunque, fatto salvo eventuale termine più breve occorrente per l'affidamento, prolungando di conseguenza – fino alla data indicata – tutte le garanzie accessorie al contratto rep. 7312/2015, come integrato dall'atto di sottomissione rep. 7957/2023, di natura pattizia e/o normativa, quali ad esempio, polizze fidejussorie, assicurazioni etc., nessuna esclusa;**

DISPONE CHE

nel corso dell'efficacia della presente ordinanza:

- il corrispettivo spettante al Gestore sarà riconosciuto in conformità alle condizioni economiche contrattuali, in coerenza con l'ammontare dei costi validati e riconosciuti dal metodo tariffario pro-tempore vigente;

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali e/o amministrative;

DISPONE INFINE

- la notifica mediante trasmissione con PEC della presente ordinanza alla Società Monteco Spa, ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
- la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - alla A.S.L. di Lecce;
 - al Responsabile del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e verde Pubblico, Contenzioso e Politiche Energetiche del Comune di Lecce, Avv. Francesco Magnolo;
 - al DEC, individuato nel Dott. Renato Brunetti;
 - al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Lecce;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Lecce;
 - Al Presidente della Regione;
 - All'Assessorato regionale competente per materia;
 - All'UTG – Prefettura di Lecce;
 - che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., copia della presente ordinanza, venga trasmessa, per il tramite della Prefettura-UTG di Lecce:
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Al Ministero della Salute;

Contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)